

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazone amministrativa n.
169 del 2 febbraio 2005.**

*Piano di gestione integrato delle
aree costiere legge regionale 14 lu-
glio 2004, n. 15*

pag. 4199

Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana: 2 giovedì.

La Direzione e la Redazione sono presso la Repubblica Italiana


Scrittorio della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (051) 8861

POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB ANCONA



REGIONE MARCHE DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
REGIONALE, V.I.A. E GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE



PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE DEMANIO MARITTIMO RELAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. IL DEMANIO MARITTIMO

3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 59 del D.P.R. 616/1977 prevedeva la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione avesse finalità turistiche e ricreative ed escludendo le funzioni esercitate dallo Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

Il contenuto della delega andava determinato in rapporto al Codice della Navigazione che attribuiva un ampio potere discrezionale alla Pubblica amministrazione (nella fattispecie Amministrazione della Marina Mercantile) finalizzato alla determinazione della più proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo e nella prevalente scelta dell'interesse pubblico.

Ai fine della concreta delimitazione del demanio marittimo, l'enumerazione dei beni contenuta nell'art. 1 del Codice della Navigazione¹⁷ va rapportata alla dividente demaniale individuata dalla banca dati integrata (c.d. catasto del demanio marittimo) realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzata a fornire una cartografia in linea con le specifiche catastali (Sistema Informativo del Demanio marittimo).

L'utilizzazione dei beni demaniali da parte dei privati può essere disposta solo attraverso lo strumento della concessione che, da un punto di vista giuridico, individua quel particolare atto amministrativo con cui si conferiscono a soggetti privati diritti o facoltà di cui la P.A. è titolare, pur rimanendo la titolarità del diritto o della facoltà in capo alla stessa P.A.¹⁸

L'uso pubblico del bene demaniale viene salvaguardato:

- a) subordinando la fruizione dei beni demaniali ad apposito provvedimento da parte dell'autorità amministrativa (an);
- b) attribuendo all'autorità amministrativa la facoltà di revoca, di modifica, di dare prescrizioni ad hoc per garantirne la finalizzazione al pubblico interesse (quomodo);

¹⁷ L'art. 28 del Codice della Navigazione enumera i beni del demanio marittimo: "a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".

¹⁸ Le concessioni sopra descritte, nel cui novero rientrano le concessioni sui beni demaniali, sono dalla dottrina definite "traslative", per distinguerle dalle concessioni "costitutive" con cui vengono conferite al privato diritti o facoltà che non trovano corrispondenza in precedenti diritti o facoltà dell'amministrazione.

c) commisurando la misura del canone in relazione alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione (quantum).

La *ratio* della normativa in oggetto è la tutela dell'ambiente marino costiero realizzata attraverso la regolamentazione degli usi ottenuta mediamente con lo strumento della concessione.

Pratica attuazione alla delega prevista dal D.P.R.616/77 veniva data solo con la Legge 494/93: a partire dal 1° gennaio 1995¹⁹, si recita, sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio e al rinnovo delle concessioni per finalità turistico-ricreative²⁰.

Il presupposto per rendere operativa la delega è, in base a tale legge, la predisposizione, da parte delle Regioni, di un **Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo** (art 6, comma 3 L.494/93), sentita l'Autorità marittima e dopo aver acquisito il parere dei Sindaci dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

Attualmente le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alle Regioni con il D.Lgs.112/98, invertendo il criterio di attribuzione: la prima delega estrapolava solo le finalità turistico-ricreative, adesso la generalità delle funzioni amministrative compete alle Regioni.

Il conferimento alle Regioni del “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia” acquista valore innovativo, rispetto al 1977, in quanto, essendo ora incardinato nel principio di sussidiarietà, implica la ulteriore attribuzione all'ente locale di funzioni localizzabili nel territorio di riferimento.

La succitata L.R. n. 10/99 dispone coerentemente il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art.31).

Al fine di governare la dismissione, la Regione, con la Deliberazione di Giunta n. 2167 del 17.10.2000 (“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo:

¹⁹ Il termine effettivo di entrata in vigore della delega è stato rinviato dal D.L. 18.10.1995, n. 433 al 31.12.1995.

²⁰ La legge 494/93 stabilisce che per lo svolgimento di attività turistico-ricreative le concessioni, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti, abbiano durata di quattro anni.

indirizzi e criteri agli Enti delegati ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 10/99") ha stabilito due principi fondamentali :

- a) la decorrenza del conferimento delle funzioni coincide con la data di trasferimento agli stessi dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ferma restando la competenza delle Capitanerie di porto per i procedimenti pendenti;
- b) le concessioni demaniali sono rilasciate o rinnovate (dai Comuni nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime) in conformità al Piano di utilizzazione di cui all'articolo 6 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Per la Regione Marche il suddetto Piano assume una importanza rilevante e una valenza particolare.

Le Marche, infatti, possiedono 172 Km di costa, lunghi tratti di spiaggia destinati al turismo balneare, il porto marittimo di Ancona e 9 porti turistico-pescherecci.

I Comuni marchigiani che si affacciano sul mare sono 23 con sviluppi costieri che vanno dai 1500 metri di Campofilone ai 22.700 metri di Ancona.

Il Piano, quindi, costituisce un indispensabile strumento di indirizzo e di programmazione per l'uso e la destinazione delle aree demaniali con l'obiettivo di ricercare il giusto equilibrio tra la necessità di salvaguardare la fascia costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico e l'esigenza di sviluppare le attività turistiche e ricreative nelle sue nuove e variegate forme, sia strutturali che imprenditoriali.

Si è ritenuto opportuno inserire le norme relative all'utilizzazione delle aree del demanio marittimo previste dall'articolo 6, comma 3 della Legge n. 494/1993 in un titolo specifico delle *Norme di Attuazione* del Piano, in quanto gli elementi fisici oggetto di studio interagiscono con gli aspetti dello sviluppo economico del litorale sia per le finalità turistiche che per quelle produttive della piccola pesca.

Lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento a quelle turistiche nelle sue nuove e variegate forme, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente costiero, nonché la necessità di sostenere ed organizzare la piccola pesca, sono, infatti, gli obiettivi perseguiti dal presente Piano.

3.2. LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

La Regione Marche, con la disciplina del demanio marittimo, intende assumere un ruolo incisivo e propulsivo che non si limita al coordinamento e al controllo delle attività demaniali esistenti ma che si estende anche alla programmazione ed alla individuazione dei criteri per lo sviluppo dell'intera fascia costiera interessata alle finalità turistico-ricreative.

Ciò tiene conto non solo delle richieste del mercato e delle esigenze della libera impresa ma anche della necessità di salvaguardare, nei limiti e nei modi che verranno stabiliti dagli Enti locali, gli spazi per il libero uso delle aree demaniali da parte della collettività e per la loro libera fruizione finalizzata agli scopi pubblici e alle attività sociali.

Per una migliore programmazione degli interventi sul litorale il demanio marittimo è stato suddiviso in tre fasce funzionali: quella di "rispetto" della lunghezza di cinque metri partendo dalla linea di battigia che permette il libero transito di mezzi e persone senza alcun impedimento; quella in cui possono essere posti ombrelloni, sdraie, sedili ed altri arredi mobili e, infine, quella adibita alle installazioni necessarie alla gestione delle imprese balneari (cabine – spogliatoio, servizi igienici, docce ecc.) nonché agli spazi per il gioco.

Le opere che possono essere realizzate sul demanio vengono distinte in permanenti o di facile sgombero.

La loro realizzazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei Piani particolareggiati di spiaggia nonché della vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.

L'obbligo per coloro che realizzano le opere sul demanio marittimo ad impiegare materiali di facile rimozione tali da non compromettere lo stato naturale delle spiagge e degli arenili, nonché la preferenza per le concessioni che comportano la realizzazione di opere amovibili, costituiscono valide norme di tutela paesistica del litorale.

Così come il divieto di rilascio di concessioni demaniali nelle aree di particolare pregio ambientale e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, l'obbligo dello smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni attraverso pubbliche fognature, nonché l'introduzione di apposite autorizzazioni comunali per abbattere gli alberi e i sistemi vegetativi che insistono sulle aree demaniali offrono sufficienti garanzie per la migliore salvaguardia dell'ambiente costiero. In considerazione che le esigenze del pubblico uso del mare debbono essere salvaguardate, si stabilisce che la lunghezza delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi **non può essere inferiore al venticinque per cento** della lunghezza del litorale per ogni singolo Comune.

Vengono, inoltre, fissati i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali da parte dei Comuni, nonché determinate le caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alla loro estensione lungo la linea di costa e alla creazione di varchi per garantire il libero accesso al mare.

I Comuni devono garantire nelle spiagge libere la pulizia dell'arenile, i servizi igienici, le postazioni di salvataggio in mare.

Una attenzione particolare viene riservata all'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Oltre alla applicazione delle norme contenute nell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e delle disposizioni emanate dalla Giunta Regionale, i Comuni devono assicurare l'accessibilità agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, mentre i concessionari devono garantire la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone disabili.

Nel rispetto delle prerogative e dei ruoli degli Enti Locali nella programmazione e pianificazione del proprio territorio, sono stati fissati solo i contenuti di massima a cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di spiaggia. Ne consegue che i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative sulle aree demaniali sono determinati dai Comuni nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari.

Si prescrive, inoltre, che per gli aspetti connessi alla tutela del Demanio Marittimo che i Piani particolareggiati di spiaggia siano adottati dai Comuni di "concerto" con la Regione Marche, sentito il parere dei Servizi regionali competenti.

Ai fini conoscitivi ed allo scopo di pervenire ad una classificazione delle aree demaniali costiere, così come prevede il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, si è ritenuto di ricercare le diverse valenze turistiche potenzialmente possedute da un tratto costiero, individuando tre valori fondamentali di riferimento: ambientale, turistico e infrastrutturale.

Ne consegue che la Regione Marche accerta i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica sulla base, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) quadro di sviluppo esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi e servizi di spiaggia;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

La classificazione delle aree demaniali, già determinata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1031 del 3 maggio 1999, costituisce un punto di partenza per determinare in maniera più circostanziata e puntuale gli indirizzi per la migliore utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Si richiama, infine, l'obbligo di formulare le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzando le procedure e la modulistica previste dal Sistema Informativo Demanio (S.I.D.).

La Regione Marche e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno, infatti, sottoscritto un accordo per l'utilizzo delle basi di dati cartografiche ed amministrative nonché delle procedure normalizzate del S.I.D., quest'ultimo realizzato e gestito dal suddetto Ministero. A regime il S.I.D. potrà essere utilizzato non solo dalla Regione ma anche dai Comuni con l'obiettivo sia di velocizzare le procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime che di verificare lo stato reale ed attuale del demanio marittimo sia dal punto di vista costitutivo che gestionale. Inoltre i dati del suddetto sistema, una volta verificati ed eventualmente rettificati, potranno essere utilizzati per la redazione dei Piani particolareggiati di spiaggia con notevoli benefici sul piano della economicità ed efficacia delle attività pianificatorie locali, nonché per contribuire efficacemente ad individuare gli abusi effettuati sul demanio marittimo.

In sintesi la normativa intende:

- 1) individuare le tipologie d'uso, di conservazione e valorizzazione dei beni del demanio marittimo;
- 2) stabilire un corretto ed equilibrato dosaggio dei vari tipi di funzione degli arenili che contempli le esigenze degli operatori economici con la natura pubblica del bene demaniale e l'interesse diffuso che esso rappresenta;
- 3) definire le potenzialità turistiche e ricreative del litorale compatibile con le diverse situazioni ambientali.

3.3. LE FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

E' opportuno "pensare", in termini innovativi e più rispondenti alle reali esigenze dell'attuale domanda turistica, ad un diverso e più ampio utilizzo del demanio che non sia limitato al solo "pubblico uso del mare", così come prevede il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Nel momento in cui la domanda e l'offerta turistica richiedono alla Pubblica Amministrazione risposte efficaci ed immediate per venire incontro alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e globalizzato, occorre prevedere, anche attraverso una normativa rinnovata e semplificata, un utilizzo delle aree demaniali che risponda alla logica dello "sviluppo compatibile": uno sviluppo rispettoso dei valori di tutela dell'ambiente costiero ma nello stesso tempo attento alle trasformazioni in atto in termini imprenditoriali.

Occorre sottolineare che le attività balneari sono ormai assurte al ruolo di "imprese" con un inserimento a pieno titolo nel comparto turistico italiano.

La legge quadro sul turismo n. 135/2001, recependo tale esigenza, le considera imprese turistiche a tutti gli effetti.

Tale riconoscimento parte dal presupposto che il turismo balneare, sulla spinta delle profonde modificazioni delle abitudini del turista e di una domanda sempre più esigente e finalizzata, ha fatto registrare cospicui investimenti per garantire più ampi e qualificativi servizi e, di conseguenza, nuove opportunità di occupazione e lavoro.

L'attività balneare assume, all'interno del più vasto settore del turismo, un ruolo economico importante e basilare se è vero che il 60% circa del movimento turistico in Italia sceglie ancora le località balneari.

Un comparto che conta in Italia 20.000 stabilimenti balneari, 200.000 addetti e 450 milioni di presenze a stagione.

Una realtà economica ed imprenditoriale radicata e diffusa anche sul litorale marchigiano con circa 1.300 concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative per una superficie complessiva interessata di mq. 2.026.983.

Non sfugge, pertanto, la necessità di una particolare attenzione della Regione verso tale settore anche in considerazione che le Marche, dal punto di vista turistico, stanno attraversando una fase particolarmente stimolante e ricca di potenzialità con l'affermazione in campo nazionale ed internazionale di una rinnovata immagine grazie anche ad una mirata strategia di comunicazione e marketing.

Tale strategia ha dato buoni risultati tant'è che la stagione turistica, anche nel 2002, ha chiuso in attivo con un aumento degli arrivi (+1,44%) e delle presenze (+2,07%). Positiva la performance del turismo balneare che ha registrato segnali di crescita.


L'incremento costante delle presenze negli ultimi anni è stato ottenuto dalla Regione Marche puntando fortemente sulla qualità dell'offerta, con investimenti importanti per riqualificare le strutture, su una intensa e mirata campagna di promozione dell'immagine, su una costante attenzione alla formazione degli operatori dell'accoglienza e dell'ospitalità.

Da sottolineare, inoltre, che per il terzo anno consecutivo la Regione Marche è stata designata quale destinataria del "Premio FEE Italia". Anche per il 2002 la Fondazione per l'Educazione Ambientale in Europa ha conferito al mare delle Marche l'importante riconoscimento. Se l'Italia, con 86 bandiere blu, è seconda in Europa solo alla Spagna, le Marche sono al secondo posto in Italia con 9 bandiere blu.

Le località balneari marchigiane mantengono, dunque, il loro alto livello di qualità poiché l'ambito riconoscimento europeo premia un vasto complesso di beni e servizi offerti ai cittadini: dalla qualità delle acque di balneazione alla pulizia delle spiagge, dall'efficienza dei servizi turistici alla varietà delle offerte di ospitalità.



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE, V.I.A. E
GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE



**PIANO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE AREE COSTIERE
DEMANIO MARITTIMO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Aggiornato ai sensi della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa
n. 117 del 10/03/2009, n. 151 del 02/02/2010 e n. 122 del 24/02/2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 13

ART. 1 -OGGETTO DEL PIANO	13
ART. 2 -STRUTTURA DEL PIANO	13
ART. 3 -EFFICACIA DEL PIANO	13
ART. 4 -DIVIDENTE DEMANIALE	14
ART. 5 -OPERE DI DIFESA DELLE COSTE	14
ART. 6 -OPERE TRASVERSALI ALLA LINEA DI COSTA	15

TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO 16

ART. 7 -OGGETTO	16
ART. 8 -SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	16
ART. 9 -OPERE E ATTIVITÀ CONSENTITE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO	17
ART. 10 -REALIZZAZIONE DELLE OPERE	17
ART. 11 -TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO	18
ART. 12 -DESTINAZIONE DELLE AREE	18
ART. 13 -PIANI PARTICOLAREGGIATI DI SPIAGGIA	19
ART. 14 -CONCESSIONI DEMANIALI	21
ART. 15 -SPIAGGE LIBERE	22
ART. 16 -AREE PER LA PICCOLA PESCA.....	23
ART. 17 -ACCESSIBILITÀ E VISITABILITÀ DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.....	24
ART. 18 -VALENZA TURISTICA	24
ART. 19 -SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO.....	24
ART. 20 -NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL DEMANIO MARITTIMO.....	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Piano

1. Il Piano definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:
 - a) ripascimento e difesa del litorale dall'erosione marina;
 - b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta;
 - c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
 - d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
 - e) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
 - f) coordinamento con le Regioni limitrofe.

Art. 2 - Struttura del Piano

1. Il Piano è composto dei seguenti elaborati:
 - a) RELAZIONE
 - b) RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
 - c) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 - d) ELABORATI TECNICI

Art. 3 - Efficacia del Piano

1. Il Piano contiene:
 - a) indicazioni **generali**, con valore di indirizzo vincolante, riferite a tratti di costa comunali e sovracomunali, che richiedono per la loro realizzazione una particolare azione di coordinamento della Regione. Le indicazioni generali si comprendano in:
 - criteri di progettazione rapportati all'intera unità fisiografica e compatibili con l'ecosistema in essa presente;
 - ricorso straordinario ad opere di difesa rigida;
 - norme relative all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree del demanio marittimo, che forniscono criteri e linee guida cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di Spiaggia dei Comuni costieri.
 - b) indicazioni **specifiche** di riequilibrio fisico della Unità Fisiografica con valore di indirizzo non vincolante. Le indicazioni specifiche sono contenute negli ELABORATI TECNICI per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Dividente demaniale

1. Dicesi dividente demaniale la delimitazione che separa i beni del demanio marittimo così come definiti dall'art. 28 Codice della Navigazione dai beni censiti dal catasto terreni o urbano.

Art. 5 - Opere di difesa delle coste

1. Le opere di difesa delle coste hanno ad oggetto:

- a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
- b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
- c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.

2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono individuate tra le seguenti:

- a) ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
- b) movimentazione del materiale sabbioso e/o ghiaioso accumulatosi sul litorale per il riequilibrio dello stesso;
- c) attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale nel tratto terminale dell'asta, al fine della ripresa della ricostituzione della linea di costa;
- d) ricarica, rafforzamento e riordino delle scogliere esistenti.

3. E' consentito derogare dalle tipologie sopra individuate solo nel caso di interventi di somma urgenza che si rendano necessari al verificarsi di eventi meteomarini eccezionali; anche in tal caso, l'attuazione degli interventi dovrà avere la tipologia di difesa che attenua gli effetti di bordo ed autoesaltanti della erosione, privilegiando anche in questo caso difese morbide o assorbenti.

4. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.

5. I progetti di intervento sono predisposti sulla base di misurazioni del moto ondoso, di studi sulla natura geologica e morfologica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione a medio e lungo termine dei processi litoranei.

6. E' possibile realizzare un intervento a livello di sub Unità Fisiografica purché sia dimostrata la non interferenza con la linea di costa ai bordi dell'intervento stesso.

Art. 6 - Opere trasversali alla linea di costa

1. E' sconsigliata la realizzazione di nuove opere marittime trasversali, compresi i prolungamenti dei moli foranei dei porti esistenti, in considerazione dei comprovati effetti negativi sulla linea di costa.
2. E' sconsigliata la realizzazione di porti canale, qualora non vengano previste adeguate misure ambientali compensative.
3. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani regolatori dei porti già adottati prima della adozione definitiva del presente Piano.

Art. 3 LR 14 luglio 2004 n. 15

2 ter. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione dell'autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini è ammesso il prelievo di materiale sabbioso sino a 10 metri dalla linea di battigia finalizzato a favorire interventi di protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi.

TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

(Aggiornato ai sensi delle Deliberazioni Amministrative dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10/03/2009 e n. 151 del 02/02/2010)

Art. 7 - Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.
2. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
3. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano. I piani particolareggiati di spiaggia approvati prima della data di entrata in vigore del presente Piano sono adeguati alle sue disposizioni entro due anni dalla medesima data.

Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo

1. Nella fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia e avente una larghezza non inferiore a cinque metri, al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
2. Nell'area compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 3 possono essere posti: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie ed altri arredi mobili.
3. Nella fascia compresa tra l'area indicata al comma 2 ed il limite della spiaggia demaniale possono essere collocati:
 - a) le cabine-spogliatoio, i servizi igienici, le docce, il deposito per le attrezzature di spiaggia, i locali necessari alla gestione dell'impresa balneare e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;
 - b) i locali, gli spazi e le attrezzature relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1 della Legge n.494/1993;
 - c) le opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.

Art. 9 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo

1. Nelle aree del demanio marittimo sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 01 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.
 2. Le opere che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo si distinguono in:
 - a) permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;
 - b) di facile sgombero: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate.
 3. Le opere permanenti possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere della regione, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
 4. Sono consentite le opere provvisorie, realizzate con materiale leggero ed a basso impatto visivo, per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento durante la stagione invernale.
 5. Nelle aree del demanio marittimo interessate da processi erosivi della costa, come indicate negli strumenti di pianificazione regionale o comunale, possono essere autorizzate dai Comuni opere di consolidamento di strutture esistenti, ivi compresi gli stabilimenti balneari, previo parere vincolante della Regione.
- 5 bis.** E' vietato alterare il profilo medio di spiaggia attraverso la movimentazione meccanica di sabbia o ghiaia, ai sensi dell'articolo 32 delle N.T.A. del Piano paesistico ambientale regionale.
- 5 ter.** *In accertate condizioni di instabilità statica di manufatti regolarmente autorizzati, è consentita la trasformazione delle fondazioni esistenti in fondazioni del tipo pali infissi con sovrastante struttura realizzata secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, lettera b), previo parere vincolante della Regione."*

Art. 10 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art. 5, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio degli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.
2. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che

presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.

3. Le cabine-spogliatoio ed i corpi accessori debbono essere installati in modo da limitare al minimo la visuale del mare. Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare.

4. I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

5. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare, ad eccezione delle fondazioni delle opere permanenti e degli impianti tecnologici e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5.

Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle zone di protezione speciale e nei siti di importanza comunitaria, nonché nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia.

2. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune accerti l'impossibilità all'allaccio.

3. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/1985, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune.

Art. 12 - Destinazione delle aree

1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi **non può essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale** di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo:

- a) I tratti di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
- b) le aree adibite a vie di accesso per le persone con ridotta capacità motoria;
- c) le aree destinate alle operazioni di soccorso e di pronto intervento;
- d) le aree pericolose per frane o per altri motivi di carattere geologico;
- e) le aree portuali.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2005 l'incremento delle aree da assegnare in

concessione non può essere superiore al venti per cento del litorale oggetto di concessione alla data del 31 dicembre 2002. Dal primo gennaio 2006 le aree in concessione possono essere incrementate ogni quattro anni di una quota non superiore al venti per cento fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 1.

3. Il limite di incremento di cui al comma 2 è fissato al quaranta per cento nei Comuni in cui lunghezza delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi risulta essere, alla data di entrata in vigore del presente Piano, non inferiore al cinquanta per cento della lunghezza del litorale, quest'ultima calcolata secondo i criteri di cui al comma 1.

4. Nei Comuni in cui il limite previsto dal comma 1 è stato già raggiunto, sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano.

Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia

1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria.

2. I Piani particolareggiati di spiaggia:

- a) indicano le linee della costa e del confine demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
- b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- c) prevedono la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle date in concessione, di quelle che rimangono libere e di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo;
- d) individuano le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca;
- e) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie.

3. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.

3 bis. In particolare i Piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:

- a) la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazze, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2500 metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di superficie***

superiore a 2500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati.

- b) Nelle concessioni demaniali ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, lettera b), non può superare metri quadrati 250;*
- c) Negli stabilimenti balneari, fermi restando i limiti di cui alla lettera b), la superficie copribile non può superare il 20 (venti) per cento dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo* e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);*
- d) l'altezza massima dei volumi realizzati non può superare i metri 4,00;*
- e) i fabbricati possono avere un copertura piana praticabile, da realizzare in conformità alle vigenti norme edilizie, delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;*
- f) la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3 non può superare il quaranta per cento della intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Tali limiti non si applicano per gli spazzi per il gioco non pavimentati;*
- g) i manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20;*
- h) l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.*

**ingl., in it. s. m. inv., piccola piattaforma coperta da un tetto, sistemata in un giardino, generalmente prospiciente un panorama.*

3 ter. Sono fatte salve le opere già regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa, fino all'ultimazione dei lavori autorizzati.

3 quater. Nei tratti di litorale già concessi, che sono stati interessati da marcati fenomeni erosivi, i parametri previsti nel comma 3bis per il calcolo delle superfici e dei volumi non sono applicabili. Le opere regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa, possono rispettare i criteri della previgente normativa sino a completamento dei lavori.

3 quinques. (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 151 del 02/02/2010) I piani particolareggiati di spiaggia, nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, possono consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per

cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato di spiaggia

4. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano le infrastrutture necessarie e in particolare:

- a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;
- b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali, piste ciclabili ed altri;
- c) gli accessi al mare;
- d) le aree per parcheggi;
- e) le reti tecnologiche;
- f) le modalità di scarico delle acque reflue.

5. I Piani debbono considerare, secondo criteri unitari, le aree per la balneazione e per i servizi complementari già sottoposte a concessione, tenendo conto delle aree libere intercluse e prevedendo percorsi pedonali e ciclabili di raccordo con andamento parallelo alla battigia.

6. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni previo parere di conformità alle disposizioni del presente Piano da parte della Regione; tale parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta.

6 bis. Il parere di conformità di cui al comma 6 è rilasciato con la seguente procedura:

- a) l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della Struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;**
- b) la struttura di cui alla lettera a) indice una Conferenza dei Servizi per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;**
- c) il parere di "conformità" o di "non conformità" viene adottato con deliberazione della Giunta regionale ed ha valore vincolante.**

6 ter. La Regione può esprimere, altresì, nell'ambito del procedimento, raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e pertanto non sono vincolanti ai fini della approvazione dei Piani particolareggiati di spiaggia.

1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
- b) conformità del progetto agli strumenti comunali ed alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
- c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
- d) termini di inizio e di fine dei lavori.

2. Il rilascio delle concessioni demaniali per opere che hanno interferenza con l'equilibrio idraulico del litorale è subordinato al parere vincolante della Regione, alla quale il Comune deve trasmettere gli elaborati progettuali ed una scheda tecnica di valutazione.

3. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita agli stabilimenti balneari, **non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri**. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano.

4. Per ogni duecento metri di costa data in concessione deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una lunghezza del fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano.

5. E' vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:

- a) soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
- b) non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
- c) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitano l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.

6. Il divieto di cui al precedente comma 5 cessa di avere efficacia una volta terminati gli interventi previsti dal presente Piano, previo accertamento, su richiesta dell'Amministrazione comunale competente, della cessazione dei fenomeni erosivi.

7. L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione.

8. La Regione e l'Autorità Marittima, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, emanano norme per garantire la sicurezza dei bagnanti, l'organizzazione dei servizi di spiaggia, il decoro e la pulizia dell'arenile.

9. E' consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della

tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.

Art. 15 - Spiagge libere

1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi.
2. Nelle spiagge libere balneabili i Comuni garantiscono, oltre al servizio di cui al comma 1, l'installazione di servizi igienici con strutture di facile rimozione e le postazioni di salvataggio a mare.
3. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a cooperative ed associazioni che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 48/1995.

Art. 16 - Aree per la piccola pesca

1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999, i Comuni costieri devono individuare nei loro Piani particolareggiati di spiaggia aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della rispettiva flotta.
2. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.
3. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
 - a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
 - b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
 - c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare;
 - d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
 - e) una dotazione sanitaria;

- f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
 - g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove questa esiste.
4. La gestione delle aree per la piccola pesca può essere demandata agli operatori del settore.

Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

1. I Comuni assicurano l'accessibilità agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, anche attraverso le spiagge libere esistenti, delle persone con ridotte o impedita capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito.
2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e accessibilità da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

Art. 18 - Valenza turistica

1. La revisione delle classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano.
2. L'accertamento dei requisiti relativi all'alta, normale o minore valenza turistica delle aree avviene secondo i seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) sviluppo turistico esistente;
 - c) stato di balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 19 - Sistema informativo demanio

1. La Regione e i Comuni per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (SID).
2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

Art. 20 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo *

1. ~~L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere della Regione. L'autorizzazione non è necessaria quando le nuove opere sono espressamente previste dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati dei Comuni costieri*~~.
 2. ~~L'estensione della zona di cui al secondo comma dell'articolo 55 del codice di navigazione è determinata con deliberazione della Giunta regionale.**~~
- 1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo, previo parere obbligatorio della Regione Marche e del Comune competente per territorio, da esprimersi entrambi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.;
I titoli abilitativi per l'esecuzione di nuove costruzioni, ampliamenti e opere permanenti così come definite dall'articolo 9, comma 2, compresi entro la zona di cui all'articolo 55, comma primo, del codice della navigazione, anche se previsti dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati già approvati dall'Autorità marittima, sono rilasciati previo parere obbligatorio della Regione Marche da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.”*

* Modifica apportata alla DGR 2167/2000 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 122 del 24/02/2015

** abrogato con DGR 1006 del 09/07/2012 e con DGR 10/2014)